

PILLOLE DI PARTENARIATO

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali

Ultime dal progetto

Sportello Impresa formazione Continua” e ”Materia – Matera, Basilicata Investe in Apprendimento”: Proroga termini progetti formativi

a cura della redazione

Con la DGR n.254 del 9 aprile 2020 si prorogano i termini della durata dei progetti formativi “Spic 2020” e “Materia” in relazione alle misure statali riguardanti il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 19.

L’avviso pubblico “Spic 2020 – Sportello Impresa Formazione Continua” prevedeva, in origine, che i progetti e la rendicontazione finale fossero conclusi entro 150 giorni dalla data di avvio. Mentre per quanto riguarda l’avviso “Materia – Matera, Basilicata investe in apprendimento”, i relativi progetti dovevano dirsi conclusi entro 120 dalla data di avvio.

L’emergenza Covid 19 e le misure nazionali in materia che hanno prima sospeso e poi prorogato sino al 13 aprile 2020 tutte le attività scolastiche e di formazione, dando la possibilità di svolgimento delle stesse in modalità a distanza, hanno reso necessario l’autorizzazione per i beneficiari degli interventi di formazione continua dei due avvisi pubblici regionali a sospendere le attività in corso sino al 13 aprile 2020 e comunque fino a nuove disposizioni nazionali emanate a riguardo.

I termini amministrativi e di conclusione delle attività progettuali, pertanto, sono prorogati per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, a decorrere dalla data di scadenza della durata dell’intervento formativo, oltre a ulteriori 15 giorni utili alla riorganizzazione della ripresa della attività didattiche.

Ultime dal progetto

Avviso pubblico “Valore donna 2020 – voucher per la conciliazione”: Proroga conclusione attività

a cura della redazione

E’ stata approvata la proroga del termine di validità del voucher, finanziato dall’Avviso pubblico “Valore donna 2020 – voucher per la conciliazione”, al 31.12.2021 inteso come termine per la conclusione delle attività e termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Tra i servizi che possono essere acquistati dalle destinatarie del voucher di conciliazione vi sono quelli di

assistenza, cura e accompagnamento alla prima infanzia (fascia 0-5 anni) oltre ai servizi di pre-scuola e dopo scuola, supporto allo studio, servizio mensa, accesso a centri ricreativi diurni e centri estivi per l'infanzia (6-14 anni) e per i disabili che, di fatto, non possono essere fruiti in virtù dell'ipotesi di ripresa dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole non prima del prossimo mese di settembre 2020, motivo principe della proroga del termine di validità del voucher

Con la proroga si intende consentire alle 631 destinatarie del voucher di poter beneficiare dei servizi previsti dall'Avviso pubblico (art. 7) in larga parte non attivabili a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ultime dall'Europa

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020

a cura della redazione su fonte Gazzetta Ufficiale Unione Europea

In conseguenza all'attuale crisi sanitaria pubblica che frena la crescita negli Stati membri, determinandone una grave carenza di liquidità, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, ha ritenuto opportuno emanare un nuovo Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014.

Le motivazioni sono dovute alla necessità di rispondere ad una situazione così eccezionale con delle misure specifiche. La mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non deve porre ostacoli agli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dai Fondi: Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), Fondo sociale europeo («FSE»), Fondo di coesione («FC») e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19. Così al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI), rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari. Per affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. Gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero, inoltre, fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, e le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Per tanto si è reso opportuno effettuare le modifiche come segue:

Viene così modificato il regolamento (UE) n. **1301/2013**:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

2) all'articolo 5, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di

validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;».

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. **1303/2013** è così modificato:

1) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

2) all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

3) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;

4) all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

5) all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo. Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1) l'articolo 35 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.»;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»;

2) all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) crisi sanitarie pubbliche.».

FOCUS

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19

a cura della redazione e fonte Commissione Europea

Il primo intervento della Commissione Europea di fronte all'impatto economico generato da COVID-19 è contenuto nella comunicazione del 13 marzo 2020 nella quale ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure di aiuto adeguate che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

Con la comunicazione del 19 marzo 2020 la Commissione ha precisato le modalità di concessione di aiuti sia dagli Stati membri alle imprese sia dagli Stati membri alle banche e le modalità di sostegno diretto alle banche, nel caso di crisi finanziaria. Gli aiuti in essa previsti sono concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera b) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari e vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Allo stesso modo, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di COVID-19

non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili nel settore bancario. La stessa comunicazione prevede un sostegno diretto anche alle banche sotto forma di ricapitalizzazione della liquidità o di misure per le attività deteriorate, in quanto per affrontare problemi legati all'epidemia di COVID-19 non si configurerebbe una condizione di dissesto o di rischio di dissesto e si applicherebbe la norma di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, che prevede un'eccezione all'obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati. Considerata la natura eccezionale dell'epidemia e i danni ingenti legati non solo alla mancanza di liquidità, a rischio di sopravvivenza sono anche le imprese sane, che si trovano ad affrontare i rischi che vanno oltre alla normale attività imprenditoriale. Per scongiurare il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, è necessario un sostegno pubblico adeguatamente mirato per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati a tutte le imprese e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". In questo contesto gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell'economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione. Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis. Sugli aiuti di Stato nazionali ci sarà un'attività di controllo e di coordinamento a livello europeo che garantirà che il mercato interno dell'UE non sia frammentato e che siano rispettate le condizioni di parità. L'integrità del mercato interno è un altro fattore che contribuisce a una ripresa più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all'interno dell'Unione.

FOCUS

Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus Plus: CRII e CRII+

a cura della redazione e fonte Commissione Europea

La Commissione Europea oltre alla sospensione del Patto di stabilità e allentamento delle regole sugli aiuti di Stato mette in campo anche la politica di coesione e il Fondo europeo di solidarietà per combattere l'emergenza coronavirus.

Il meccanismo messo a punto dall'esecutivo comunitario si chiama "***Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus (Crie)***" ha l'obiettivo, come hanno spiegato i commissari Ue responsabili per la coesione e l'occupazione, Elisa Ferreira e Nicolas Schmit, in una lettera inviata a tutti i governi dell'Unione, di permettere di riprogrammare risorse della politica di coesione già assegnate verso l'acquisto di materiale

medico, medicine, test, respiratori, mascherine, ma anche l'assunzione di nuovo personale e misure di supporto alle pmi colpite dalla crisi.

La Crie si basa essenzialmente su due pilastri: un'iniezione di liquidità nelle casse dei governi da 8 miliardi di euro, e la riprogrammazione dei fondi europei già assegnati verso la risposta alla crisi.

La liquidità viene ricavata grazie alla decisione della Commissione di non chiedere ai Paesi il rimborso dei prefinanziamenti versati a inizio 2019. Ogni anno, infatti, l'esecutivo comunitario versa agli Stati un anticipo sulle spese che dovranno sostenere nel quadro della politica di coesione. La quota non spesa di tale anticipo viene richiesta indietro ai governi all'inizio dell'anno successivo. Per l'Italia questo significa mantenere in cassa circa 850 milioni di euro di prefinanziamento sul 2019, e incassarne altri 952 milioni per il 2020 che vengono versati in due tranche fra marzo e aprile.

Dopo questa prima iniziativa, l'Ue ha adottato una seconda misura, "**Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus Plus**" (CRII+), approvata dal Parlamento europeo con procedura d'urgenza nella sessione plenaria straordinaria di venerdì 17 aprile. Questa misura introduce due grandi novità:

- 1- permette una piena e completa flessibilità nell'uso delle risorse della politica di coesione, infatti consentiranno agli Stati membri di trasferire risorse tra i tre principali fondi di coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione), tra le diverse categorie di regioni e tra le aree prioritarie specifiche dei fondi. In via eccezionale, sarà possibile finanziare pienamente i programmi della politica di coesione relativi a COVID-19 attraverso il 100% dei finanziamenti dell'UE a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021. Le misure semplificano inoltre la procedura di approvazione dei programmi per accelerarne l'attuazione, e le revisioni contabili, rendono gli strumenti finanziari più facili da utilizzare. Per l'Italia questa misura può valere dai 6,7 ai 10 miliardi di euro. Questa flessibilità completa è resa possibile anche dal fatto che il 2020 è l'ultimo anno dell'attuale settennato di bilancio, cominciato nel 2014. Ciò significa che, di fatto, ai Paesi sarà consentito di indirizzare verso settori al momento prioritari, come la sanità e gli aiuti alle imprese una tranche di finanziamenti relativamente piccola rispetto all'ammontare dell'intero settennato, senza così creare troppe distorsioni ai programmi in corso;
- 2- la Commissione mette nel cassetto due dei dogmi principali legati all'uso delle risorse strutturali: l'obbligo di cofinanziamento nazionale e l'impossibilità di trasferire senza limiti i soldi fra categorie di regioni, settori o fondi consentendo ai governi di liberare risorse da indirizzare verso altre priorità.

I Paesi potranno inoltre spostare risorse riferite all'anno contabile 2020-21 dalle regioni meno sviluppate a quelle più ricche che sono state colpite più duramente dalla crisi, o viceversa. Oppure spostare da progetti dedicati all'efficienza energetica verso altri a sostegno dell'occupazione. O ancora, muovere risorse dal Fondo europeo di sviluppo regionale verso il Fondo sociale europeo o quello di coesione. È invece esclusa da questa operazione l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (Yei).

Non si tratta quindi di sostituire la quota delle risorse nazionali con soldi Ue, ma di svincolare i Paesi dall'obbligo di associare alle risorse comunitarie una quota di cofinanziamento, come accade normalmente per tutti i progetti finanziati con la politica di coesione. Tuttavia, la Commissione ha già precisato in una nota: "per assicurare che l'attenzione" della politica di coesione "resti sulle regioni meno sviluppate, i Paesi membri dovranno prima esaminare altre possibilità rispetto al trasferimento di risorse dai territori meno sviluppati" verso i più ricchi. Questa operazione non deve "ostacolare investimenti essenziali nelle regioni di origine o il completamento di operazioni già selezionate".

A seguito di un accordo informale con il Consiglio, i deputati hanno approvato modifiche che consentono di erogare gli aiuti con nuovi metodi, ad esempio tramite voucher elettronici o cartacei, per garantire la

sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni e per raggiungere i più vulnerabili ed esclusi. Le misure approvate mirano a garantire che gli aiuti alimentari e l'assistenza materiale di base raggiungano le persone più vulnerabili, nel rispetto della distanza sociale e della protezione personale.

Ultime dal
Partenariato

Rapporto Centro Studi Confindustria: Rapporto di previsione sull'economia italiana 2020-2021

a cura della redazione su fonte Centro Studi Confindustria

Proponiamo una sintesi del Rapporto a cura del Centro Studi Confindustria che presenta le previsioni per l'economia italiana nel 2020 e 2021.

Questo rapporto paragona la situazione economica italiana, ad uno shock congiunto di offerta e di domanda: infatti al progressivo blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare l'epidemia, si è associato un crollo della domanda di beni e servizi, sia dall'interno che dall'estero. Nelle previsioni che qui vengono presentate, si ipotizza che nel settore manifatturiero le imprese saranno attive nei 3 mesi, da aprile a giugno, con le seguenti percentuali ad inizio e fine mese:

MESE	% INIZIO	%FINE
aprile	40	60
maggio	70	90
giugno	90	100

Si è inoltre considerata l'ipotesi che la fase acuta dell'emergenza sanitaria si vada esaurendo alla metà del secondo trimestre dell'anno. Il risultato è la caduta stimata del PIL nel secondo trimestre rispetto a fine 2019 attorno al 10% (Grafico 1), con una ripartenza nel secondo semestre frenata dalla debolezza della domanda di beni e di servizi.

Grafico 1 Perdita stimata del PIL nella prima metà del 2020



Fonte elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT

Nel caso in cui la situazione sanitaria non evolvesse positivamente, in una direzione compatibile con questo scenario dell'offerta, le previsioni economiche qui presentate andrebbero riviste al ribasso. Nel 2020 un netto calo del PIL è comunque ormai inevitabile circa del -6,0%, sotto l'ipotesi che la fase acuta dell'emergenza sanitaria termini appunto a maggio. Si tratta di un crollo superiore a quello del 2009, e del tutto inatteso a inizio anno (Tabella A). Ogni settimana in più di blocco normativo delle attività produttive, secondo i parametri attuali, potrebbe costare una percentuale ulteriore di Prodotto Interno Lordo dell'ordine di almeno lo 0,75%.

	2019	2020	2021
 Prodotto Interno Lordo	0,3	-6,0	3,5
 Consumi delle famiglie residenti	0,4	-6,8	3,5
 Investimenti fissi lordi	1,4	-10,6	5,1
 Esportazioni di beni e servizi	1,2	-5,1	3,6
 Occupazione totale (ULA)	0,3	-2,5	2,1
 Indebitamento della PA ¹	1,6	5,0	3,2

Fonte:elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT

Note: stime su base annuale, ipotizzando il superamento della fase acuta dell'emergenza sanitaria a fine maggio 2020 e una lenta normalizzazione dell'attività economica da metà aprile.Per il 2021 è esclusa l'attivazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti.

ULA= unità equivalenti di lavoro a tempo pieno.

Siamo in una recessione atipica, che non nasce dall'interno del sistema economico italiano, né in quello internazionale. Non nasce dall'inceparsi di qualche meccanismo dei mercati finanziari o dalla necessità di "correggere" qualche eccesso. Lo shock viene dall'esterno, colpisce l'economia come un meteorite. I consumi delle famiglie, nella prima metà del 2020, risentiranno delle conseguenze dell'impossibilità di realizzare acquisti fuori casa, ad esclusione di alimentari e prodotti farmaceutici. Il totale della spesa privata risulterà decisamente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso (-6,8%). Al suo interno si determinerà una sostanziale ricomposizione del paniere, a sfavore di vari capitoli di spesa, quali l'abbigliamento, i trasporti, i servizi ricreativi e di cultura, i servizi ricettivi e di ristorazione.

Gli investimenti delle imprese sono la componente del PIL più colpita nel 2020 (-10,6%). Calo della domanda, aumento dell'incertezza, riduzione del credito, chiusure forzate dell'attività: in questo contesto è proibitivo per un'azienda realizzare nuovi progetti produttivi, visto che la stessa prosecuzione dell'attività corrente è compromessa o a forte rischio, come mostra la caduta della produzione industriale. Gli investimenti privati, perciò, crolleranno nella prima metà di quest'anno.

L'export dell'Italia non viene risparmiato dal calo generale dell'attività economica (-5,1% nel 2020). L'attesa di una riduzione delle vendite estere è dovuta a quella prevista negli scambi mondiali e, soprattutto, nelle filiere di produzione nei paesi europei, a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo, o quasi. Poiché il calo dell'attività sarà particolarmente forte nei principali mercati di destinazione dei prodotti italiani e i

nostri esportatori saranno più penalizzati da difficoltà produttive e logistiche, l'export è atteso cadere più della media mondiale. Peraltro, i rischi sono qui fortemente al ribasso, perché un blocco dell'attività più lungo e diffuso a livello internazionale potrebbe portare a un crollo del commercio mondiale comparabile a quello del 2009. Inoltre, concorrenti esteri potrebbero approfittare delle attuali difficoltà della manifattura italiana per sottrarre quote di mercato.



Contatti

Segreteria del Partenariato

Presso gli uffici dell'AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20,
in via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza.

Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00

E-mail: partenariato.fse@regione.basilicata.it

Tel: 0971 - 669183

Web: <http://europa.basilicata.it/fse>

Assistenza Tecnica

Staff

Incoronata Telesca (incoronata.telesca@consedin.it)

Rocchina Adobbato (rocchinarosetta.adobbato@consedin.it)